REGOLAMENTO (UE) N. 570/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2010

che sottopone a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha ricevuto una richiesta conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base di sottoporre a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese.

A. PRODOTTO IN ESAME

(2) Detta registrazione riguarda i modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN) originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00.

B. RICHIESTA

(3) La Commissione, avendo ricevuto una denuncia da parte della Option NV («il richiedente»), ha stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura un procedimento e pertanto a norma dell'articolo 5 del regolamento di base ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese.

(4) Per quanto riguarda la legittimità del richiedente di presentare denuncia, quest'ultimo è l'unico produttore del prodotto in esame nell'Unione europea e rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione.

(5) Relativamente al dumping, alla luce delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il paese interessato è considerato un paese senza un'economia di mercato. Poiché non vi sono prove che confermino la produzione del prodotto in esame al di fuori dell'Unione europea e del paese interessato, il denunziante ha stabilito il valore normale per il paese interessato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile, adeguando debitamente tale valore, ove necessario, così da includere un margine di profitto ragionevole. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione. Il margine di dumping così calcolato per il paese esportatore interessato risulta significativo, precisamente in eccesso del 150 %.

(6) Il richiedente chiede inoltre che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

C. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

(7) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, non possono essere istituite misure provvisorie prima di sessanta giorni dall'apertura dell'inchiesta. Tuttavia, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, purché siano rispettate le condizioni di cui a tale paragrafo e le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(8) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione. Ciò è suffragato inoltre da prove fornite da altre fonti.

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(9) Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e che gli esportatori esercitano pratiche di dumping. La denuncia antidumping e la domanda di registrazione contengono elementi di prova relativi ai prezzi all'esportazione per il periodo compreso fra il secondo trimestre del 2009 e il primo trimestre del 2010. La denuncia contiene inoltre informazioni relative ai prezzi all'esportazione dal 2006 in poi. Nella fase attuale, e previa disponibilità di ulteriori dati durante l'inchiesta, le prove relative al valore normale contenute nella denuncia antidumping e nella richiesta di registrazione constano di dati dettagliati riguardanti i prezzi sul mercato interno e i costi di produzione forniti dall'unico produttore dell'Unione relativi al periodo fra il 2006 e il primo trimestre del 2010. In assenza di un paese di riferimento noto che potrebbe essere utile per stabilire un valore normale affidabile, questo è il dato più accurato e adeguato che si può utilizzare in questa fase. Tali dati, opportunamente corretti per tener conto dei costi di trasporto stimati e di altri costi, sembrerebbero interessare lo stesso prodotto, lo stesso periodo e lo stesso livello di scambi e risulterebbero pertanto ampiamente comparabili. Nell'insieme, data l'entità dei presunti margini di dumping, tali elementi di prova dimostrano in maniera sufficiente che nella fase attuale gli esportatori in questione esercitano pratiche di dumping e che sussistono precedenti di dumping per un periodo prolungato.

(10) Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione dispone di prove prima facie sufficienti che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecano o possono arrecare pregiudizio grave. Tali prove consistono in dati dettagliati, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, concernenti i fondamentali fattori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione dispone inoltre di prove prima facie sufficienti che le pratiche esercitate dagli esportatori arrecano o possono arrecare pregiudizio grave. Ciò ha giustificato l'apertura di un'inchiesta di salvaguardia. Va sottolineato che a quanto pare tutte le importazioni hanno origine nella Repubblica popolare cinese.

(11) La Commissione dispone inoltre di elementi di prova prima facie sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, secondo le quali gli importatori sapevano o avrebbero dovuto sapere che gli esportatori esercitano pratiche di dumping arrecanti pregiudizio o potenzialmente arrecanti pregiudizio all'industria dell'Unione. Ad esempio, diversi articoli apparsi nella stampa specializzata per un lungo periodo fanno supporre che l'industria dell'Unione possa subire un pregiudizio da importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina. Data l'importanza delle pratiche di dumping che potrebbero aver luogo, si può ragionevolmente concludere che gli importatori conoscano o dovrebbero conoscere la situazione.

(12) La Commissione dispone inoltre di elementi di prova prima facie sufficienti secondo i quali questo tipo di pregiudizio è causato o potrebbe essere causato da massicce importazioni oggetto di dumping nell'arco di un periodo relativamente breve che, dati i tempi e il volume delle importazioni oggetto di dumping e altri elementi (ad esempio, il rapido deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione [1]), il fatto che nell'Unione esiste un solo produttore, il ciclo di negoziazione dei contratti in questo mercato, il ciclo di vita relativamente breve dei prodotti del settore nonché l'importo significativo delle spese di ricerca e sviluppo necessarie per generare detti prodotti), potrebbero compromettere seriamente l'effetto riparatore di dazi antidumping definitivi, a meno che tali dazi siano applicati con effetto retroattivo. Elementi in relazione a dette circostanze sono contenuti nella denuncia di antidumping e nella richiesta di registrazione e sono suffragati da prove fornite da altre fonti.

(13) Di conseguenza, le condizioni di registrazione sono in questo caso soddisfatte.

D. **PROCEDURA**

(14) Alla luce di quanto suindicato, la Commissione ha concluso che la domanda del richiedente contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(15) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

E. **REGISTRAZIONE**

(16) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall'inchiesta dovesse risultare la necessità di applicare dazi antidumping, questi ultimi, qualora siano soddisfatte le necessarie condizioni, possano essere riscossi a titolo retroattivo, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(17) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta antidumping. Le dichiarazioni contenute nella denuncia in merito alla richiesta di apertura di un'inchiesta sono per oltre il 150 % a favore del dumping e per il 150 % a favore del pregiudizio. Se l'inchiesta conferma tali dichiarazioni, la misura corrisponderà a oltre 60 EUR per unità.

[1] Esempi di rapido deterioramento si possono trovare nella denuncia che richiede l'apertura di un'inchiesta antidumping. Fra questi vi sono il dimezzamento della produzione, la moltiplicazione per 4 ca. delle perdite finanziarie e il calo dell'occupazione del 40 % ca. dal 2008 al 2009.

F. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(18) I dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE, nonché la libera circolazione di tali dati [1],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN), originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 (codici TARIC 8471 80 00 10, 8517 62 00 11 e 8517 62 00 91). La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.